

18_50_1_DGR_2175_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 23 novembre 2018, n. 2175

LR 1/2016, art. 53 - Fissazione del valore soglia Isee per l'ottenimento del contributo di edilizia convenzionata, di cui all'art. 38, comma 2, del Regolamento emanato con il DPRReg. 70/2017.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater) la quale dispone, tra l'altro, che:

- la Regione riconosce il valore primario del diritto all'abitazione quale fattore fondamentale di inclusione, di coesione sociale e di qualità della vita, promuovendo ogni forma d'intervento per l'esercizio effettivo di tale diritto, disciplinando in modo organico il sistema regionale dell'intervento pubblico nel settore abitativo;
- le politiche abitative della Regione sono tese a sostenere l'accesso a un alloggio adeguato, in locazione o in proprietà come prima casa ai cittadini della Regione, in particolare alle fasce deboli della popolazione, prioritariamente mediante l'incremento dell'offerta di alloggi da destinarsi a prima casa e da realizzarsi nel rispetto dei criteri di efficienza energetica e di riduzione delle emissioni inquinanti, con il coinvolgimento di capitali pubblici e privati promuovendo, altresì, azioni innovative del costruire e dell'abitare;
- la Regione esercita le funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento e verifica delle linee strategiche e degli interventi riguardanti il settore abitativo ampiamente inteso;
- la Giunta regionale predispone, con cadenza triennale, il Programma regionale delle politiche abitative quale documento di riferimento per il coordinamento delle azioni e della spesa, sulla base delle indicazioni emerse nell'ambito dell'attività svolta dalla Commissione regionale per le politiche socio abitative di cui all'articolo 5 della legge regionale 1/2016, nella quale trovano espressione e sintesi le istanze di tutto il territorio regionale, alla luce delle necessità abitative emergenti sul territorio regionale valutate anche sulla base dei dati forniti dall'Osservatorio di cui all'articolo 6, riscontrate dai Tavoli territoriali per le politiche abitative di cui all'articolo 8, quali organismi di supporto all'attività della Commissione stessa;
- nel rispetto delle determinazioni assunte nel Programma regionale la Giunta regionale approva, con cadenza annuale, sentita la Commissione consiliare competente, il Piano annuale di attuazione che indica le azioni da porre in essere e ripartisce le risorse;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 13 ottobre 2017 n. 1952, con la quale è stato approvato il Programma regionale delle politiche abitative 2017/2019, quale documento di coordinamento delle azioni regionali da sostenere prioritariamente nell'ambito delle politiche abitative nel triennio;

ATTESO che il Programma triennale ha evidenziato il rinnovato interesse manifestato dal territorio nei confronti dell'edilizia convenzionata, come rilevato ai Tavoli territoriali, in relazione all'azione prevista dall'articolo 17 della legge regionale 1/2016 e dal regolamento di esecuzione emanato con il decreto del Presidente della Regione 28 marzo 2017, n. 070/Pres.;

ATTESO altresì che, alla luce della particolare natura delle iniziative di edilizia convenzionata, diversificate per soggetto attuatore e strutturate per fasi successive d'intervento, il Programma triennale ha inteso sostenere prioritariamente nella ripartizione annuale delle risorse 2017 le iniziative avviate dalle ATER, rinviando alla pianificazione 2018 quelle realizzate dagli altri soggetti attuatori, in considerazione del fatto che gli acquirenti o assegnatari degli alloggi, potenzialmente richiedenti il contributo, sono individuabili solo in una fase realizzativa più avanzata degli interventi edilizi;

PRESO ATTO che l'esperienza maturata nella gestione della previgente disciplina per l'edilizia convenzionata, di esecuzione dell'articolo 4 della legge regionale 7 marzo 2003 n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), ha evidenziato scarso interesse da parte dei soggetti attuatori di avvalersi di tale canale contributivo, in quanto ritenuto oneroso relativamente ai vincoli convenzionali richiesti per le caratteristiche tipologiche degli alloggi, la formazione del prezzo ed altri ancora, nel mentre non premiava gli acquirenti degli alloggi che comunque potevano trovare soddisfazione rivolgendosi direttamente al canale della previgente edilizia agevolata, che prevedeva medesimi requisiti per l'ottenimento del contributo;

ATTESO che tra i suddetti requisiti previsti dal previgente regolamento di esecuzione dell'articolo 4 della legge regionale 6/2003 figurava un valore soglia all'indicatore economico-patrimoniale ISEE pari a euro 29.000,00, rimasto invariato dall'ottobre 2006;

CONSIDERATO che il regolamento di esecuzione dell'azione di cui all'articolo 17 della legge regionale 1/2016, al fine di dare nuovo slancio anche al settore dell'edilizia e delle costruzioni, ha rivisitato la di-

disciplina pur non modificando, ad avvio del canale, il requisito economico-patrimoniale per l'ottenimento del contributo;

RILEVATO che l'importo di euro 29.000,00, qualora adeguato alla dinamica dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (indice ISTAT), si sarebbe rivalutato ad euro 33.611,00 euro a fine 2017;

ATTESO che, con la deliberazione giuntale 23 febbraio 2018 n. 336, il predetto valore soglia ISEE, previsto per l'ottenimento del contributo, è stato elevato a 32.000,00 euro per l'anno in corso avvicinandolo così alla rivalutazione ISTAT dell'importo, al fine di incoraggiare ulteriormente il settore allargando la platea dei potenziali assegnatari e acquirenti;

RITENUTO, a fronte del confermato interesse manifestato dal territorio nei confronti dell'edilizia convenzionata emerso ai Tavoli territoriali, di mantenere il necessario sostegno al settore fissando in maniera ordinaria il limite in argomento;

VISTO l'articolo 53, comma 1, della legge regionale 1/2016, come integrato dall'articolo 5, comma 4, lettera b) della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 44 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2018-2020), secondo il quale "... tutti i limiti temporali, gli importi, i massimali, le percentuali, i limiti ISE/ISEE e di reddito, nonché i punteggi relativi ai criteri di selezione per la formazione delle graduatorie, indicati ai precedenti articoli e quelli inseriti nei regolamenti di attuazione possono essere oggetto di modifica periodica con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di edilizia residenziale...";

RITENUTO, quindi, di provvedere con la presente deliberazione alla conferma, senza limiti temporali, del valore soglia ISEE per l'ottenimento del contributo di edilizia convenzionata indicato all'articolo 38, comma 2, del Regolamento attuativo emanato con il D.P.Reg. 28 marzo 2017, n. 070/Pres., come fissato con la citata deliberazione n. 336/2018;

RILEVATO che la presente proposta di deliberazione, diretta ad operare esclusivamente una variazione del limite ISEE per l'ottenimento del contributo in relazione ad un canale contributivo già regolamentato, non rileva per la materia degli aiuti di Stato ed è quindi esonerata, in osservanza del decreto n. 1894/FIN di data 23.06.2017 della Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie, dalla compilazione della "Scheda Tecnica A" di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1190 del 26 giugno 2014;

VISTO il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277 e s.m.i.;

VISTO l'art. 12 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, recante il "Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso";

VISTO lo Statuto di autonomia della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

SU PROPOSTA dell'Assessore alle infrastrutture e territorio;
all'unanimità,

DELIBERA

1. Per quanto in premessa indicato, ai sensi dell'articolo 53, comma 1, della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater), come integrato dall'articolo 5, comma 4, lettera b) della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 44 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2018-2020), il valore soglia ISEE previsto per l'ottenimento del contributo all'articolo 38, comma 2, del "Regolamento di esecuzione per la disciplina delle iniziative di costruzione, acquisto e recupero di immobili finalizzate alla realizzazione di alloggi da destinare alla vendita, all'assegnazione e alla locazione in regime di edilizia convenzionata e degli incentivi destinati alle Ater, agli acquirenti e agli assegnatari, di cui all'articolo 17 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater)", emanato con il Decreto del Presidente della Regione 28 marzo 2017, n. 070/Pres., è stabilito in 32.000,00 euro.

2. La presente deliberazione verrà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: FEDRIGA
IL SEGRETARIO GENERALE: ROSSI

18_50_1_DGR_2191_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 23 novembre 2018, n. 2191

Cessazione degli effetti finanziari dei decreti di autorizzazione del trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga emanati dalla Regione a valere sulle risorse statali assegnate per